

Repubblica Italiana

La Corte dei conti

Sezioni Riunite per la Regione siciliana in sede consultiva nella camera di consiglio dell' 8 febbraio 2013.

* * * *

Visto l'art. 23 del R.D. Lgs. 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello Statuto della Regione siciliana);

visto il decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655 (Istituzione di Sezioni della Corte dei conti per la Regione siciliana);

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 (Disposizioni in materia di controllo e giurisdizione della Corte dei conti);

visto il decreto legislativo 18 giugno 1999, n. 200 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana recante integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655/1948);

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione);

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);

vista la richiesta di parere proveniente dal Comune di Belpasso (CT), con nota prot. n. 36701 del 21 dicembre 2012, presa in carico dal Servizio di supporto di queste Sezioni riunite in data 21 dicembre 2012, prot. n. 204/SRCSS-R01CVA-A;

vista l'ordinanza n. 10/2013/SS.RR./CONS. del 30 gennaio 2013 con la quale il Presidente delle Sezioni riunite per la Regione siciliana in sede consultiva ha convocato il

Collegio per l'odierna adunanza;

udito il relatore, consigliere dr. Stefano SIRAGUSA

ha emesso la seguente deliberazione.

* * * *

Con la nota in epigrafe, a firma del Commissario straordinario per il Comune di Belpasso, venivano richiesti chiarimenti in ordine all'applicazione dell'art. 20 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 - riguardante la disciplina degli oneri derivanti da permessi retribuiti per i componenti di consigli comunali - ad una fattispecie in cui il consigliere comunale fosse nel contempo socio e lavoratore nell'ente datore di lavoro.

In particolare, veniva richiesto di conoscere se, in caso di risposta affermativa circa la corresponsione del rimborso, gli oneri per i permessi retribuiti dovessero essere corrisposti al datore di lavoro in "misura intera" o commisurata alla quota di partecipazione agli utili spettante al socio (nel caso in questione pari al 30%). Inoltre veniva richiesto di chiarire se la nozione di "richiesta documentata del datore di lavoro", prevista dal quinto comma dell'art. 20 della L.R. 30/2000 citata, potesse essere soddisfatta da una autocertificazione del datore di lavoro ovvero se fosse necessario accludere alla richiesta medesima i documenti dai quali si evincano i permessi retribuiti e le somme relative corrisposte per retribuzione ed assicurazioni per le ore o per le giornate di effettiva assenza del lavoratore.

* * * *

Ritenuta l'ammissibilità soggettiva ed oggettiva della richiesta di parere, a queste Sezioni riunite appare di chiara (e stretta) interpretazione la disposizione contenuta nell'art. 20, comma 5 della citata legge regionale nella parte in cui prevede il rimborso - ("*...gli oneri per i permessi retribuiti dei lavoratori dipendenti da privati e da enti pubblici economici sono a carico dell'ente presso il quale gli stessi lavoratori esercitano le funzioni pubbliche...*") -, ai datori di lavoro (pubblici e privati), degli oneri per i permessi retribuiti fruiti dai dipendenti quali componenti dei consigli comunali, provinciali e delle unioni di comuni nonché dei consigli circoscrizionali.

Ciò premesso, deve escludersi, relativamente al primo quesito, che la figura di socio possa ricondursi alla tipologia dei "lavoratori dipendenti, pubblici e privati" indicati nell'art. 1, c. 1, della l.r. 30/2000 che, a differenza del socio, sono chiamati a collaborare con il datore in ragione di un vincolo contrattuale di subordinazione.

Divenuto irrilevante, pertanto, il secondo quesito, relativamente all'ultimo punto, appare di univoca interpretazione la lettera della norma che prevede la "richiesta documentata del datore di lavoro". Questa, in quanto aggettivata come "documentata", deve essere accompagnata da tutte quelle attestazioni che consentano all'ente di verificarne la legittimità e l'entità del rimborso in ordine alla vigenza del rapporto di lavoro, alla tipologia del contratto, al tipo di impiego del dipendente, agli elementi retributivi e contributivi, agli oneri relativi al trattamento di fine rapporto nonché a quelli assicurativi ricadenti sul datore di lavoro.

Al riguardo, alla luce della giurisprudenza in materia, non appare superfluo evidenziare l'opportunità che l'Amministrazione comunale, onde escludere ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile, verifichi sempre l'insussistenza di comportamenti potenzialmente dannosi in ordine alla eventuale precostituzione fraudolenta di rapporti di lavoro preordinati ad acquisire surrettiziamente i requisiti (rapporti di lavoro fittizi, costituzione di rapporti societari anomali nella imminenza della fruizione dei citati rimborsi) nel soggetto richiedente od elusivi delle disposizioni di legge.

P.Q.M.

Nelle su esposte considerazioni è il parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti per la Regione siciliana in sede consultiva.

Copia della presente deliberazione sarà inviata, a cura della Segreteria, all'Amministrazione richiedente.

L'ESTENSORE

(Stefano SIRAGUSA)

IL PRESIDENTE

(Luciano PAGLIARO)

Depositato in segreteria il 20 febbraio 2013
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
(*Fabio Guiducci*)